

INTERROGAZIONE
(risposta scritta)

- N. 41 - Problematica inerente l'attualizzazione dei contributi spettanti ai beneficiari del contratto d'area di Messina.

Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che la normativa che regola il funzionamento dei patti territoriali e dei contratti d'area individua nella data in cui ha inizio l'attività istruttoria degli stessi il momento dal quale decorrono i 48 mesi disponibili agli imprenditori per la realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici degli strumenti negoziali in argomento;

verificato che nel caso del contratto d'area di Messina/1°, protocollo aggiuntivo che ha finanziato n. 17 progetti imprenditoriali con una ricaduta occupazionale di 700 dipendenti (escluso l'indotto), i 48 mesi decorrono a far data dal 12 luglio 2000. Tuttavia i terreni ex Pirelli (sui quali sono localizzate le iniziative del contratto d'area) di proprietà della società pubblica Ares s.p.a. in liquidazione, per la cui vendita ha ricevuto a suo tempo mandato la società a capitale pubblico Messina Sviluppo s.c.p.a. (divenuta in seguito soggetto attuatore del contratto d'area) sono stati resi ufficialmente disponibili dalla sopraccitata Messina Sviluppo solo a far data dal 20 novembre 2002 (per motivazioni assolutamente non imputabili agli imprenditori che dovevano realizzare gli investimenti). Si pone in evidenza, inoltre, che lo stesso protocollo aggiuntivo al contratto d'area del 20 dicembre 2001 recita al quart'ultimo comma: 'Ares in liquidazione e per essa Messina Sviluppo s.c.p.a. sono impegnate a stipulare i contratti connessi con il perfezionamento del passaggio dei beni in tempi compatibili con quelli previsti dal presente protocollo Nessuna anticipazione, a nessun titolo, potrà ovviamente essere effettuata ante perfezionamento della suddetta stipula'. Questa disposizione, unita al fatto che le aree - come detto - si sono rese disponibili solo a far data dal 20 novembre 2002, ha reso di fatto impossibile l'avvio degli investimenti prima di tale ultima data;

constatato che lo stesso principio, inoltre, viene chiarito nella circolare del Ministero delle attività produttive (oggi dello sviluppo economico) prot. n. 1.178.501, del 16 gennaio 2002, là dove precisa che le infrastrutture inserite nei patti sono state dapprima valutate e successivamente approvate nel presupposto di una loro correlazione funzionale con gli obiettivi di sviluppo connessi a ciascun patto; tale correlazione può, in alcuni casi, risultare così stringente da far ritenere la realizzazione delle predette opere quale condizione necessaria per uno sviluppo delle imprese finanziate

improntato a criteri di economicità e di compatibilità ambientale. In questi casi risulta conseguentemente non auspicabile l'avvio degli investimenti privati in assenza delle necessarie garanzie sulla realizzabilità delle opere infrastrutturali cui le predette iniziative risultano strettamente collegate;

considerato che quanto sopra penalizza sensibilmente gli imprenditori in quanto, ai fini dell'attualizzazione del contributo concesso a stato finale, la data di possibile avvio degli investimenti (decorrenza dei 48 mesi) viene considerata il 12 luglio 2000 e non il 20 novembre 2002, data reale di disponibilità delle aree e quindi di possibile concreto avvio dell'investimento;

vista la regionalizzazione della programmazione negoziata (avvenuta con l'accordo di programma quadro sullo sviluppo locale) e l'attuale gestione degli strumenti di sviluppo locale da parte del Ministero dello sviluppo economico in regime di 'service';

tenuto conto che si rende necessario considerare il 20 novembre 2002 data reale di disponibilità delle aree e quindi di possibile concreto avvio dell'investimento, al fine dell'attualizzazione dello stesso per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dello strumento negoziale, lo sviluppo economico, sociale ed occupazionale (previsto nello stesso DM n. 320 del 31 luglio 2000) e nello specifico la piena funzionalità delle tante aziende finanziate che viceversa rischierebbero gravi penalizzazioni finanziarie con evidenti riflessi sull'occupazione e sulle prospettive future;

per sapere quali iniziative si intendano adottare con urgenza al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del contratto d'area e quindi lo sviluppo economico, sociale ed occupazionale del territorio e più in generale di risolvere una problematica ricorrente in diversi strumenti di programmazione negoziata presenti in tutte le province della Regione siciliana e se non ritengano i destinatari di intervenire presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di chiarire definitivamente che per il contratto d'area di Messina la data di disponibilità del contributo da considerare, ai fini dell'attualizzazione, è il 20 novembre 2002.

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

(9 luglio 2008)

CORONA